

Pubblicato il 28/03/2025

N. 01917/2025 REG.PROV.CAU.
N. 02929/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2929 del 2025, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Francesca Fazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica,, Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare,, non costituiti in giudizio;

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Annullamento previa sospensiva:

a) Dell'art.2, lettera G del Bando di Concorso interno per l'ammissione al 24° corso per la successiva formazione nel ruolo dei Marescialli dell'Esercito, indetto dalla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa con decreto in data 19.12.2024 Prot. n M_D AB05933 REG2024 0738242, pubblicato sul Giornale Ufficiale della Difesa n. 2 del 20 gennaio 2025, il quale prevede tra i requisiti generali per poter partecipare al concorso, quello di "non essere in atto imputati in

procedimenti penali per delitti non colposi”.b) Di ogni altro atto presupposto o conseguente, allo stato non conosciuto

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la giurisprudenza ha fornito un'interpretazione dell'art. 635 d.lgs. n. 66/2010 quale disposizione volta a garantire il reclutamento “da seri ed effettivi rischi connessi alla personalità dell'arruolando”, precisando che “per chi ha già lo status di militare arruolato non possono applicarsi le cause di esclusione automatiche, in quanto sarebbe irragionevole per tali militari precludere definitivamente la prosecuzione del rapporto di servizio e lavorativo già avviato per la semplice pendenza di un procedimento penale, senza esaminare in concreto situazioni quali la gravità dei fatti e la definitività dell'accertamento” (cfr. Cons. Stato, 21.3.2024, n. 2772);

Considerato, pertanto, che l'istanza cautelare debba essere accolta ai fini dell'ammissione con riserva alla procedura concorsuale di cui in epigrafe e che le spese della presente fase debbano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie l'istanza cautelare ai fini dell'ammissione con riserva alla procedura concorsuale di cui in epigrafe.

Compensa le spese di fase.

Fissa per la trattazione del merito la pubblica udienza del 15 ottobre 2025.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente, Estensore

Claudio Vallorani, Consigliere

Domenico De Martino, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.